

### Il principio

Con la sentenza 36197/2023 di ieri, le Sezioni Unite hanno ribadito che nel pubblico impiego la prescrizione decorre anche in costanza di rapporto di lavoro a differenza di quanto avviene nel settore privato

### La motivazione

La differenza di trattamento si deve al fatto che il dipendente pubblico ha meno timore reverenziale (metus) verso il datore di lavoro perché è maggiormente tutelato, mentre nel privato la stabilità è minore

# Nel pubblico impiego la prescrizione anche in costanza di rapporto

## Sezioni unite

Confermata la differenza di trattamento rispetto ai dipendenti del privato

### Guglielmo Saporito

Nel pubblico impiego la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori decorre anche in costanza di rapporto: lo precisano le Sezioni unite (sentenza 36197/2023 di ieri), con riferimento sia al rapporto di impiego contrattualizzato, sia ai rapporti a tempo indeterminato. Lo stesso principio opera anche per i rapporti a tempo determinato e nei casi di successione di rapporti a tempo determinato.

Ciò significa che i dipendenti che ritengano di avanzare pretese devono attivarsi tempestivamente, entro un quinquennio dal momento del sorgere del loro diritto di credito.

Per giungere a questa conclusione, la Cassazione osserva che il di-

pendente nel settore pubblico, con qualsiasi tipo di rapporto, ha meno timore reverenziale (metus) verso il datore di lavoro rispetto a un dipendente del privato. Anche se il rapporto è a tempo determinato, il dipendente dalla Pa dovrebbe essere (secondo le Sezioni unite) meno timoroso, perché la sua aspettativa alla stabilità dell'impiego e alla continuazione del rapporto è adeguatamente garantita e suscettibile di tutela.

Con questi principi la Corte di legittimità ha deciso una controversia tra l'Inail e un dipendente che chiedeva aumenti stipendiali per un periodo di lavoro prestato come dipendente a tempo determinato, successivamente stabilizzato. Si dubitava in particolare della decorrenza, nel pubblico impiego contrattualizzato, della prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori assunti a seguito di procedura di stabilizzazione dopo lo svolgimento di rapporti di lavoro regolari e dotati di stabilità reale.

La risposta delle Sezioni Unite conferma quindi che le lancette sul termine quinquennale per far valere crediti retributivi vanno collocate con decor-

renza dal momento del sorgere del diritto, mentre nel lavoro privato la decorrenza della prescrizione inizia dalla fine del rapporto (e, in caso di successione di rapporti, dalla cessazione dell'ultimo). Il ragionamento svolto parte da un concetto di stabilità, cioè di garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione del rapporto. La stabilità infatti riduce fortemente il timore (metus) che potrebbe condizionare le scelte del lavoratore quale parte debole. Nel rapporto di lavoro privato a tempo indeterminato la stabilità è minore, così come minore è la tutelabilità; nei rapporti con la Pa, invece, vi è una maggiore tutela. In altri termini, il potere di licenziamento del datore di lavoro nel settore privato è limitato (dal legislatore) allo scopo di tutelare il dipendente, mentre nel settore pubblico l'analogo potere di risolvere il rapporto di lavoro è circondato da garanzie e presenta limiti posti non solo nell'interesse del soggetto da rimuovere, ma soprattutto a protezione di più generali interessi collettivi.

Il dipendente privato, osservano i giudici, è tutelato dall'articolo 41, primo e secondo comma, della Costituzione (sull'iniziativa economica libera e sui rapporti con l'utilità sociale), mentre il dipendente della Pa è tutelato anche dall'articolo 97 della Carta, che impone di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione pubblica. Nel settore privato, quindi, c'è un diverso concetto di stabilità che, in riferimento al giorno iniziale del quinquennio per far valere le pretese economiche, genera una situazione psicologica di soggezione diversa da quella del cittadino dipendente della Pa. Esiste infatti, a tutela del lavoratore pubblico, un concreto ed efficiente assetto di stabilità del rapporto che si articola in plurimi profili di garanzia attraverso un articolato ed equilibrato sistema di controlli tra poteri e di bilanciamento di interessi, orientato da quello prioritario generale, fondato sui principi dello Stato costituzionale di diritto.